

STATUTO

ART.1 - E' costituita per volontà dei coniugi MARIA GAGLIARDO e VINCENZO DE LUCA, in memoria del figlio PIETRO DE LUCA, una FONDAZIONE denominata:

"FONDAZIONE PIETRO DE LUCA onlus"

La Fondazione ha sede in Torre Orsaia (SA) alla via Pagano numero civico cinquantanove (59).

ART.2 - In omaggio alla sensibilità ed alle aspirazioni del giovane PIETRO DE LUCA, innamorato della sua terra e delle tradizioni e cultura cilentane, è scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative sociali, assistenziali e culturali, tese alla valorizzazione del Cilento.

In relazione a ciò, la Fondazione si propone di:

- valorizzare e promuovere le risorse umane, professionali, ambientali, religiose e culturali del territorio del Cilento in ambito regionale, nazionale ed internazionale, avvalendosi di eventuali rapporti di collaborazione e partenariato con organismi ed istituzioni operanti in tali settori;
- realizzare e gestire mostre, raccolte e collezioni di opere d'arte ed eventuali loro restauri, nonché biblioteche, musei ed itinerari turistici ambientali;
- promuovere e gestire iniziative in campo sociale, assistenziale e sanitario anche con l'erogazione di fondi e servizi a persone fisiche e/o giuridiche.

ART.3 - Per il conseguimento di detti scopi, la Fondazione potrà:

- effettuare ricerche e studi sul Cilento;
- realizzare studi e ricerche storiche, curare la conservazione di documenti, libri e raccolte;
- pubblicare in tutto o in parte i risultati dell'attività di ricerca o di singoli studi;
- istituire ed organizzare scuole di perfezionamento e di specializzazione;
- svolgere corsi, seminari ed altre attività similari;
- organizzare convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio;
- svolgere le attività di cui sopra anche tramite sistemi elettronici, audiovisivi, informatici e telematici;
- sviluppare rapporti di collaborazione con amministrazioni centrali e locali, con università statali e private, italiane ed estere, con altre istituzioni culturali, con enti e, in genere, con organismi pubblici e privati, italiani o esteri;
- promuovere ed istituire borse di studio e premi.

La Fondazione non potrà comunque svolgere attività con finalità di solidarietà sociale diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

ART.4 - Unicamente per lo svolgimento delle attività suddette, e quindi in via strumentale alla realizzazione dei propri scopi, la Fondazione potrà:

- richiedere ed utilizzare contributi e finanziamenti privati o pubblici, erogati dallo Stato, da organi dell'Unione Europea, da Enti nazionali, anche territoriali, e sopranazionali;
- concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizi; conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni immobili e mobili di qualsiasi natura;
- acquisire partecipazioni in altri analoghi organismi italiani o esteri;

- partecipare ad associazioni, consorzi ed altre organizzazioni;

- porre in essere tutte le iniziative e compiere gli atti, anche ad effetto patrimoniale, che risultino utili od opportuni.

ART.5 - Il patrimonio iniziale della Fondazione è di euro duecentoventimila/00 (220.000,00) ed è costituito dai titoli descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa, del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio verrà aumentato ed alimentato con contributi pubblici e/o di Organismi sopranazionali ed internazionali e di privati, erogazioni e donazioni, liberalità in genere, istituzioni di erede, legati, lasciti ed oblazioni, aventi ad oggetto beni mobili ed immobili, di quanti abbiano desiderio e amore al potenziamento della Fondazione, nonché con gli eventuali residui attivi della gestione.

La Fondazione destinerà altresì al conseguimento dei suoi scopi le rendite del suo patrimonio, che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, anche attraverso operazioni di mercato mobiliare effettuate da appositi e provati operatori, nonché qualsiasi altro provento o incremento patrimoniale comunque conseguito.

Ad ogni modo, le rendite e le risorse della Fondazione dovranno essere impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi della stessa.

ART.6 - L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, verrà predisposto il bilancio consuntivo e, prima dell'inizio di quello successivo, verrà predisposto quello preventivo.

Il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, entro il 31 marzo dell'anno successivo e quello preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano, i suddetti termini possono essere prorogati per non più di un mese a discrezione del Presidente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano impiegate per il perseguimento degli scopi della Fondazione, anche attraverso altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura associativa.

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. N.460/97.

ART.7 - Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Revisore.

ART.8 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque (5) membri.

Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- i coniugi sig.ri MARIA GAGLIARDO e VINCENZO DE LUCA, fondatori, o, in mancanza di questi, i due più prossimi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, i due più prossimi dei parenti collaterali, ed in ogni caso, a parità di grado, i due più anziani;

- tre persone designate a turno da uno dei due fondatori ovvero da chi succederà ai fondatori ai sensi del precedente comma.

ART.9 - I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione durano in carica un triennio dalla data della loro nomina e sono rinominabili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua natural durante, al fondatore dottor Vincenzo De Luca e, in caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo, al fondatore dottoressa Maria Gagliardo.

Tra i membri del Consiglio di Amministrazione è nominato, su proposta del Presidente, un vice presidente che ha funzioni vicarie del Presidente.

ART.10 - Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri per la gestione della Fondazione e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione nell'ambito degli scopi della Fondazione.

In particolare, spetta al Consiglio:

a) deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione ed approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;

b) approvare eventuali Regolamenti;

c) predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo;

d) approvare il bilancio preventivo;

e) approvare il bilancio consuntivo;

f) attuare tutto quanto previsto dall'art.5 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio stesso.

ART.11 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in sedute ordinarie due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto spedito almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di urgenza o necessità, la convocazione è effettuata mediante telegramma inviato quarantotto ore prima del giorno previsto per la riunione o con ogni altro mezzo tecnologico idoneo a far conoscere immediatamente la richiesta di convocazione.

ART.12 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART.13 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.14 - Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

ART.15 - I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese

sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

ART.16 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le Pubbliche Autorità.

Inoltre il Presidente:

- a) promuove e regola l'attività della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- d) formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio;
- e) attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- f) dispone eventuali provvedimenti d'urgenza, salvo, ove occorra, la ratifica da parte del Consiglio;
- g) attua gli indirizzi dello Statuto e ne propone la riforma, qualora necessario;
- h) nomina eventualmente procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ART.17 - Il Comitato Scientifico è composto da tre (3) membri di provata capacità e professionalità nelle materie giuridiche, amministrative, umanistiche e scientifiche, scelti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Esso svolge attività di informazione e consulenza, sottoponendo proposte al Consiglio di Amministrazione.

ART.18 - L'attività della Fondazione è controllata da un Revisore nominato a turno da uno dei fondatori, ovvero da chi succederà agli stessi ai sensi del precedente art.8, tra persone aventi idonee capacità professionali.

Dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

La carica di Revisore è gratuita, ma ad esso spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.19 - La Fondazione si estingue:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art.27 del Codice Civile;
- al verificarsi delle cause di scioglimento previste dalla legge.

ART.20 - In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, a scelta del Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge N.662/1996, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

ART.21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge in materia.

Firmato: Vincenzo De Luca - Maria Gagliardo - Franco Mautone - Vita Francesco - Notaio Donata Maria Biase - segue sigillo.